

343866



COMUNE DI BRINDISI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

N.CERT. 3391299

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA CHE

in questa Anagrafe della popolazione residente e' iscritta
la seguente famiglia anagrafica

abitante in VIALE GRECIA 20 sc.H p.3 int.6

CAPUTO VINCENZO intestatario scheda
nato il 03/05/1950 a BRINDISI
atto n. 577-I-A/1950
coniugato con BIANCHINO ELISA

BIANCHINO ELISA
nata il 05/08/1954 a BRINDISI
atto n. 957-I-A/1954
coniugata con CAPUTO VINCENZO

CAPUTO ANTONIO
nato il 02/12/1991 a BRINDISI
atto n. 1214-I-A/1991 5
CELIBE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

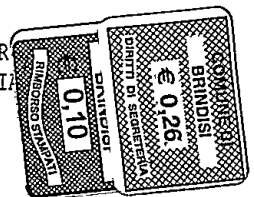


ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
INCARICATO DEL SINDACO
Uff. Stato Civile - Anagrafe
(Margherita MARIANERA)

Marianera

DIRITTI R
SEGRETERIA

TOTALE



BRINDISI, 17/04/2008

Dichiaro sotto la mia personale responsabilita' che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Firma dell'interessato..... Data

N.B. Da firmare solo nel caso che il certificato venga presentato oltre il termine di 180 gg. dalla data del rilascio.

(T.U. del 28.12.2000 art.40)

CPT NTN 91702 81800

NUMERO DI CODICE FISCALE

CAPUTO

COGNOME DI NASCITA

ANTONIO

NOME

SESSO

BRINDISI

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

BRINDISI

PROVINCIA DI NASCITA

02.12.71

DATA DI NASCITA

BRINDISI



DATA 09 SETTEMBRE 1994

IL DIRIGENTE

(Vincenzo GUARNA)

IL FUNZIONARIO



CODICE FISCALE **BNCLE54M44B180Z**

COGNOME **BIANCHINO**

NAME **ELISA** **1** **9** **5** **5** **F** **SESSO**

LUOGO DI NASCITA **BRINDISI**

PROVINCIA **BR** **DATA DI NASCITA** **04/08/54**

1987

91444444 della Firenze

3

MODELLO 730-3 redditi 2006

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

Modello N.

1

EURO

agenzia
Entrate730
rettificativo ☐730
integrativo ☐

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

N° DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI CAFSOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.
O PROFESSIONISTA ABILITATO

05438161001

CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONAT

00041

RESPONSABILE
DELL'ASSISTENZA FISCALE

PRTL CN48A18F839T

PARIOTTI LUCIANO

DICHIARANTE

CPTVCN50E02B180G

CAPUTO VINCENZO

APPLICAZIONE
CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00	
2	REDDITI AGRARI	,00	,00	
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00	
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	30.306,00	,00	
5	ALTRI REDDITI	,00	,00	
CALCOLO DELL'IRPEF		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	30.306,00	,00	
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00	,00	
8	ONERI DEDUCIBILI	36,00	,00	
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUR)	932,00	,00	
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART. 12 DEL TUR)	6.546,00	,00	
11	REDDITO IMPONIBILE	22.792,00	,00	
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00	
13	IMPOSTA LORDA	5.242,00	,00	
14	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA			
15	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00	,00	
16	Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00	,00	
17	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E	,00	,00	
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione II del quadro E	,00	,00	
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00	,00	
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00	
21	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00	
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA	,00	,00	
23	IMPOSTA NETTA	5.242,00	,00	
24	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00	
25	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00	,00	
26	RITENUTE	5.259,00	,00	
27	DIFFERENZA	-17,00	,00	-17,00
28	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
29	ACCONTI VERSATI	,00	,00	
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	
30	REDDITO IMPONIBILE	23.724,00	,00	
31	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	214,00	,00	
32	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	243,00	,00	
33	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
34	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	119,00	,00	
35	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	135,00	,00	
36	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00	
37	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2007	36,00	,00	
38	ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2007 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	25,00	,00	

tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprint.it

CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2007 - DATA PRINT GRAFIK

 **REPUBBLICA ITALIANA** **1**
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **CPTVCN50E03B1801** Data di scadenza **31/12/2010**

Cognome **CAPUTO** Nome **VINCENZO** Sesso **M**

Luogo di nascita **BRINDISI** Provincia **BR**

Data di nascita **03/05/1950**

Dati sanitari regionali



COMUNE DI BRINDISI

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA

l'ufficiale d'anagrafe
in conformita' alle risultanze degli atti
certifica che:

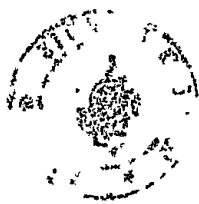
CAPUTO VINCENZO
nato il 03/05/1950 a BRINDISI
atto n. 577-I-A/1950

ed ha avuto nel comune i seguenti indirizzi :
- dalla NASCITA al 20/10/2001 in Viale Grecia 20
- dal 21/10/2001 ad OGGI in Viale Grecia 20 p. 3 i. 6

IL SINDACO
L'INCARICATO DEL SINDACO
Uff. Stato Civile Anagrafe delegata
(Barbato Ermita)



BRINDISI, 02/04/2008

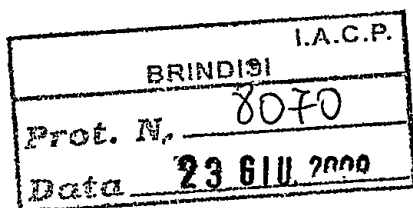


De F. G. G. G.
F. G. G. G.
G. G. G. G.

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Mariarosaria DE FAZIO
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella De TARANTO

✈

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
Via G. B. Casimiro n.27
72100
BRINDISI



Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
In persona del Sindaco pro tempore
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case
Piazza Matteotti
72100
BRINDISI

Brindisi lì, 18 giugno 2008

Oggetto: Stipula contratto di locazione alloggio IACP Sig. CAPUTO Vincenzo, già assegnatario dello stesso.

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. **CAPUTO Vincenzo**, il quale mi ha dato incarico di significarVi quanto segue.

Il mio assistito, ha ricevuto Vostra nota di invito alla formalizzazione del contratto di locazione dell'alloggio sito in **Viale Grecia n.20 H 9** con identificazione Settore Inquilinato **6052**, di cui alla determina **n.593 del 27 maggio 2008**, nella quale, tra l'altro, si chiedono pagamenti di canone arretrato dal 1987 al aprile 2008 per un importo di €10.615,53.

Orbene, appare di palmare evidenza che, con tutta probabilità, codesta Amministrazione, risulta dimentica che il già assegnatario dell'alloggio in oggetto, ha dovuto affrontare ingenti spese ed oneri afferenti l'immobile assegnato e che, solo a causa esclusiva dell'Istituto, non è stato mai formalmente consegnato quantunque il possesso, all'epoca di cui innanzi, ebbe ad essere stato dato al mio assistito con buona pace dei soggetti in indirizzo.

Si rammenta infatti che, proprio al fine di evitare che altri soggetti estranei alla graduatoria, *sine titolo*, potessero abusivamente occupare i detti alloggi, sia l'amministrazione comunale che lo IACP, ebbero a consigliare o comunque tollerare una anticipazione del possesso degli immobili, in considerazione anche che i singoli alloggi furono scelti dagli assegnatari (che oggi si vorrebbero regolarizzare) negli uffici dello IACP con apposita sottoscrizione delle piantine planimetriche.

All'uopo, parteciparono alla risoluzione di una sollecita consegna degli alloggi ultimati al rione Bozzano, sia l'allora Sindaco Dott. Ortese, che il Prefetto della città, il quale ultimo, per altro, con proprio provvedimento dichiarò il mio assistito custode dell'immobile.

A tal ultimo proposito, non può passare inosservato che il **Caputo**, ha esplicitato tale *staus* richiedendo un compenso all'indirizzo dello IACP per l'attività prestata che, solo oggi, verrebbe formalmente a cessare per il mutamento del titolo giuridico del possesso, e per il quale vanta un credito certo nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, il **Caputo** vanta un credito nei confronti delle amministrazioni in indirizzo per aver svolto di fatto mansioni di custode, per aver mantenuto il bene a proprie spese, per aver provveduto in proprio a tutti gli allacci necessari per le utenze, ecc., ma anche per tutte quelle opere, anche di straordinaria amministrazione, che nel corso del lungo tempo intercorso si sono rese necessarie, ancorché per aver apportato all'immobile notevoli e consistenti migliorie.

Proprio a questo ultimo proposito, si contesta decisamente l'esorbitante somma richiesta a titolo di canoni pregressi per ben €10.615,53, non già e solo per l'oggettiva sproporzione esistente (ancorché in riferimento alla intervenuta prescrizione), ma anche per i criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ultima somma. Ed infatti, non ci si può non chiedere come lo IACP abbia fatto a giungere ad una somma (pregressa) allorquando vengono a mancare proprio le voci di spesa che la legge avrebbe dovuto far carico sull'ente gestore. In tal senso si evidenzia che l'ente di gestione degli immobili comunali, NON HA MAI avuto ovvero affrontato alcuna spesa per gli immobili suddetti, avendo invece provveduto in tal senso gli effettivi assegnatari.

Or dunque, a mente dell'art.19 della legge in materia di canoni per la edilizia popolare, il canone in questione (ancor più se pregresso) dovrebbe tener da conto principalmente:

- 1) **quota per spese generali ed amministrative:** tali spese non ci sono state in passato poiché, come detto, gli immobili sono stati curati in ogni loro parte, dagli assegnatari;
- 2) **quota dovuta per la manutenzione** (che dovrebbe essere espressamente prevista): assolutamente inesistente negli anni trascorsi poiché la manutenzione è stata effettuata dai possessori degli alloggi;
- 3) **quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento,** di ascensore e degli altri **eventuali servizi** derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per **consumi di acqua e energia elettrica** relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi: anche in quest'ultimo caso, appare evidente la inesistenza a carico dell'ente che amministra gli alloggi di alcun onere.

A questo punto, appare legittima la contestazione della somma dichiarata nella nota in riscontro, perché oggettivamente mancanti i presupposti innanzi dedotti.

Ad ogni buon conto, anche nella eventuale ipotesi di effettivo obbligo per il mio assistito di corrispondere gli arretrati così come quantificati, manca del tutto la possibilità, pur prevista dalla legge, di dilazionare l'importo per un periodo di non meno di 5 anni.

Tanto premesso, risultano evidenti quanto meno due aspetti fondamentali della vicenda che ci occupa, l'uno che acclara una inadempienza da parte dello IACP nella consegna degli alloggi e la stipula dei contratti all'epoca in cui furono terminati gli immobili, e l'altro che, quand'anche gli enti in indirizzo fossero davvero creditori di somme (?), anche gli assegnatari a cui si chiedono le stesse possono vantare un rilevante credito nei confronti dei soggetti in indirizzo.

A questo punto, rimarcando il valore della gerarchia delle fonti, ovvero la prevalenza delle legge di stato sulla quella regionale lì dove contrasta con specifiche disposizioni (vedi per esempio la dilazione del pagamento), sembrerebbe opportuno che entrambi gli enti a cui

la presente è rivolta ad ogni effetto di legge, vogliano seriamente valutare una compensazione e/o riduzione dei rispettivi crediti e debiti, si da bonariamente risolvere la *vexata questio* e, soprattutto, al fine di evitare pericolosi squilibri sociali in persone che, contrariamente ad altre vicende note nella nostra realtà sociale, sono state a tutti gli effetti di legge, già a suo tempo dichiarate legittimamente assegnatari degli stessi alloggi a mezzo di apposita graduatoria.

All'uopo, il Sig. **CAPUTO Vincenzo**, con la presente, manifesta la propria volontà alla sottoscrizione del contratto come da invito di codesto Ente, allegando alla presente anche le ricevute di versamento afferenti il deposito cauzionale e la mensilità oggettiva, chiedendo apposito riscontro per il giorno, il luogo e l'ora in cui tale adempimento deve essere espletato, naturalmente riservandosi, in caso di esito negativo di un bonario componimento, di tutelare i propri diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

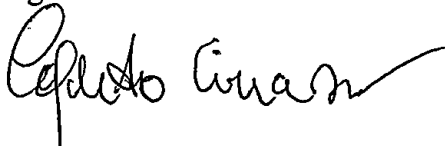
Si osserva infine che, rispetto alla richiesta, formalmente legittima in quanto derivante da disposizione di legge, ma ben meno nella sostanza, con cui lo IACP chiede somme a titolo di arretrati, il Sig. **Caputo** risulta essere maggiormente creditore nei confronti degli enti in indirizzo, e tanto al fine di procedere anche secondo la convenienza degli enti rispetto a quanto proposto nella presente.

Con ogni e più ampia riserva nel caso di infruttuoso riscontro, ed in attesa della convocazione per la formalizzazione del contratto locativo.

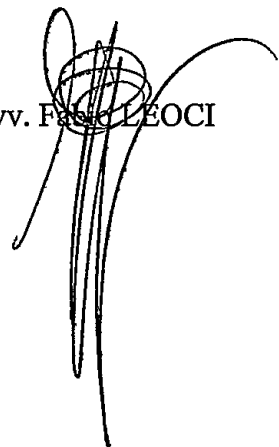
Distinti saluti.

Per dato e rato quanto ivi contenuto

Sig. CAPUTO Vincenzo



Avv. FASCIOLEOCI



Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Mariarosaria DE FAZIO
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella De TARANTO

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

In persona del Sindaco pro tempore

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	8070
Data	23 GIU 2008

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Brindisi lì, 18 giugno 2008

Oggetto: Stipula contratto di locazione alloggio IACP Sig. CAPUTO Vincenzo, già assegnatario dello stesso.

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. **CAPUTO Vincenzo**, il quale mi ha dato incarico di significarVi quanto segue.

Il mio assistito, ha ricevuto Vostra nota di invito alla formalizzazione del contratto di locazione dell'alloggio sito in **Viale Grecia n.20 H 9** con identificazione Settore Inquilinato **6052**, di cui alla determina **n.593 del 27 maggio 2008**, nella quale, tra l'altro, si chiedono pagamenti di canone arretrato dal 1987 al aprile 2008 per un importo di €10.615,53.

Orbene, appare di palmare evidenza che, con tutta probabilità, codesta Amministrazione, risulta dimentica che il già assegnatario dell'alloggio in oggetto, ha dovuto affrontare ingenti spese ed oneri afferenti l'immobile assegnato e che, solo a causa esclusiva dell'Istituto, non è stato mai formalmente consegnato quantunque il possesso, all'epoca di cui innanzi, ebbe ad essere stato dato al mio assistito con buona pace dei soggetti in indirizzo.

Si rammenta infatti che, proprio al fine di evitare che altri soggetti estranei alla graduatoria, *sine titolo*, potessero abusivamente occupare i detti alloggi, sia l'amministrazione comunale che lo IACP, ebbero a consigliare o comunque tollerare una anticipazione del possesso degli immobili, in considerazione anche che i singoli alloggi furono scelti dagli assegnatari (che oggi si vorrebbero regolarizzare) negli uffici dello IACP con apposita sottoscrizione delle piantine planimetriche.

All'uopo, parteciparono alla risoluzione di una sollecita consegna degli alloggi ultimati al rione Bozzano, sia l'allora Sindaco Dott. Ortese, che il Prefetto della città, il quale ultimo, per altro, con proprio provvedimento dichiarò il mio assistito custode dell'immobile.

A tal ultimo proposito, non può passare inosservato che il **Caputo**, ha esplicitato tale *staus* richiedendo un compenso all'indirizzo dello IACP per l'attività prestata che, solo oggi, verrebbe formalmente a cessare per il mutamento del titolo giuridico del possesso, e per il quale vanta un credito certo nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, il **Caputo** vanta un credito nei confronti delle amministrazioni in indirizzo per aver svolto di fatto mansioni di custode, per aver mantenuto il bene a proprie spese, per aver provveduto in proprio a tutti gli allacci necessari per le utenze, ecc., ma anche per tutte quelle opere, anche di straordinaria amministrazione, che nel corso del lungo tempo intercorso si sono rese necessarie, ancorché per aver apportato all'immobile notevoli e consistenti migliorie.

Proprio a questo ultimo proposito, si contesta decisamente l'esorbitante somma richiesta a titolo di canoni pregressi per ben €10.615,53, non già e solo per l'oggettiva sproporzione esistente (ancorché in riferimento alla intervenuta prescrizione), ma anche per i criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ultima somma. Ed infatti, non ci si può non chiedere come lo IACP abbia fatto a giungere ad una somma (pregressa) allorquando vengono a mancare proprio le voci di spesa che la legge avrebbe dovuto far carico sull'ente gestore. In tal senso si evidenzia che l'ente di gestione degli immobili comunali, NON HA MAI avuto ovvero affrontato alcuna spesa per gli immobili suddetti, avendo invece provveduto in tal senso gli effettivi assegnatari.

Ordunque, a mente dell'art.19 della legge in materia di canoni per la edilizia popolare, il canone in questione (ancor più se pregresso) dovrebbe tener da conto principalmente:

- 1) **quota per spese generali ed amministrative:** tali spese non ci sono state in passato poiché, come detto, gli immobili sono stati curati in ogni loro parte, dagli assegnatari;
- 2) **quota dovuta per la manutenzione** (che dovrebbe essere espressamente prevista): assolutamente inesistente negli anni trascorsi poiché la manutenzione è stata effettuata dai possessori degli alloggi;
- 3) **quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento,** di ascensore e degli altri **eventuali servizi** derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per **consumi di acqua e energia elettrica** relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi: anche in quest'ultimo caso, appare evidente la inesistenza a carico dell'ente che amministra gli alloggi di alcun onere.

A questo punto, appare legittima la contestazione della somma dichiarata nella nota in riscontro, perché oggettivamente mancanti i presupposti innanzi dedotti.

Ad ogni buon conto, anche nella eventuale ipotesi di effettivo obbligo per il mio assistito di corrispondere gli arretrati così come quantificati, manca del tutto la possibilità, pur prevista dalla legge, di dilazionare l'importo per un periodo di non meno di 5 anni.

Tanto premesso, risultano evidenti quanto meno due aspetti fondamentali della vicenda che ci occupa, l'uno che acclara una inadempienza da parte dello IACP nella consegna degli alloggi e la stipula dei contratti all'epoca in cui furono terminati gli immobili, e l'altro che, quand'anche gli enti in indirizzo fossero davvero creditori di somme (?), anche gli assegnatari a cui si chiedono le stesse possono vantare un rilevante credito nei confronti dei soggetti in indirizzo.

A questo punto, rimarcando il valore della gerarchia delle fonti, ovvero la prevalenza delle legge di stato sulla quella regionale lì dove contrasta con specifiche disposizioni (vedi per esempio la dilazione del pagamento), sembrerebbe opportuno che entrambi gli enti a cui

la presente è rivolta ad ogni effetto di legge, vogliano seriamente valutare una compensazione e/o riduzione dei rispettivi crediti e debiti, si da bonariamente risolvere la *vexata questio* e, soprattutto, al fine di evitare pericolosi squilibri sociali in persone che, contrariamente ad altre vicende note nella nostra realtà sociale, sono state a tutti gli effetti di legge, già a suo tempo dichiarate legittimamente assegnatari degli stessi alloggi a mezzo di apposita graduatoria.

All'uopo, il Sig. **CAPUTO Vincenzo**, con la presente, manifesta la propria volontà alla sottoscrizione del contratto come da invito di codesto Ente, allegando alla presente anche le ricevute di versamento afferenti il deposito cauzionale e la mensilità oggettiva, chiedendo apposito riscontro per il giorno, il luogo e l'ora in cui tale adempimento deve essere espletato, naturalmente riservandosi, in caso di esito negativo di un bonario componimento, di tutelare i propri diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

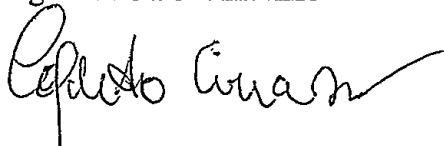
Si osserva infine che, rispetto alla richiesta, formalmente legittima in quanto derivante da disposizione di legge, ma ben meno nella sostanza, con cui lo IACP chiede somme a titolo di arretrati, il Sig. **Caputo** risulta essere maggiormente creditore nei confronti degli enti in indirizzo, e tanto al fine di procedere anche secondo la convenienza degli enti rispetto a quanto proposto nella presente.

Con ogni e più ampia riserva nel caso di infruttuoso riscontro, ed in attesa della convocazione per la formalizzazione del contratto locativo.

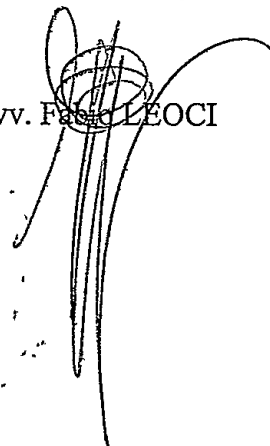
Distinti saluti.

Per dato e rato quanto ivi contenuto

Sig. CAPUTO Vincenzo



Avv. F. LEOCI



A ciò si aggiunga che la regolarizzazione, ai sensi delle leggi suindicate, è stata richiesta proprio dal suo cliente Sig. **CAPUTO Vincenzo** con istanza del 5/5/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 6/5/2008 al prot. n° 4194, istanza nella quale, tra l'altro viene assunto e sottoscritto "l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art.60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12.1.2005".

Per quanto concerne, ancora, le modalità di determinazione del canone, la quantificazione dell'importo computato sul 30% del totale (calcolato nel rigoroso rispetto delle specifiche norme della Legge Regione Puglia n.54/84 e s.m.i.) ed ogni ulteriore chiarimento richiesto si conferma che la S.V. potrà prendere visione dei dati e dei relativi tabulati e nel caso estrarne copia in collaborazione con il Sig. Cosimo Cannalire -responsabile del procedimento amministrativo- ed anche con lo scrivente.

Ciò premesso si comunica che il suo cliente potrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presentarsi negli Uffici del Settore Inquilinato di questo Iacp per la stipula del contratto di locazione solo dopo aver provveduto, preliminarmente, a versare secondo le modalità previste dalla legge, le somme arretrate così come notificate da questo Ente nonché gli assegni circolari non trasferibili per gli importi relativi alla tassa di registrazione e per il corrispettivo delle marche da bollo.

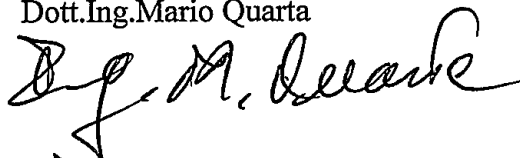
Si avverte, infine, che in caso di inottemperanza, trascorsi giorni 7 (sette) dalla presente, il Settore Legale di questo Istituto provvederà ad avviare le procedure ex art.22 della Legge Regione Puglia n.54/84 per il rilascio dell'alloggio.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Iacp -Tel.n.0831-225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Mario Quarta




MS. Canale
22. A. 2008 d

Star
di Streets
Revision

STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 – 72100 BRINDISI – Tel. 0831/516155 fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Mariarosaria DE FAZIO
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella De TARANTO



Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Organo di Revisione Contabile

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Responsabile del Settore Legale

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

I.A.C.P.	
BRINDISI	
Prot. N.	9721
Data	14 LUG. 2008

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

In persona del Sindaco pro tempore

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Brindisi lì, 8 luglio 2008

Oggetto: riscontro nota del 07/07/2008 Prot.9112 Sig. CAPUTO Vincenzo.

Sempre in nome e per conto del Sig. CAPUTO Vincenzo, riscontro la nota in oggetto, al fine di precisare quanto segue.

Prendo atto di quanto affermato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi nella nota del 07/07/2008 al n. di Prot. 9112 e, atteso le argomentazioni e la natura di quanto ivi dedotto, non posso che contestarne integralmente il contenuto, sia per come esposto sia soprattutto sotto il profilo prettamente giuridico connesso al caso che ci occupa.

Doverosamente, mi coglie l'obbligo di brevemente argomentare, quanto meno per precisare la posizione del mio assistito, deducendo gli aspetti che ritengo rilevanti con particolare riferimento alla materia giuridica trattata.

In via preliminare, ritengo opportuno precisare taluni principi generali di diritto evidentemente sfuggiti all'attenzione dell'Ente di gestione delle Case Popolari.

Innanzitutto, il mio assistito non ha avanzato delle mere richieste all'Istituto, bensì ha precisamente eccepito, ovvero fatto valere, dei DIRITTI SOGGETTIVI, riconosciuti dall'Ordinamento Giuridico e dunque dalla Legge.

All'uopo, giova rammentare la esistenza "**delle fonti del Diritto**" che, a chi di diritto si intende, disciplina la valenza delle leggi nel nostro ordinamento giuridico, così come, in riferimento ai rapporti tra le fonti del diritto, esistono il Criterio della Gerarchia delle Fonti, il Principio della Riserva di Legge, ed infine il Criterio Cronologico. Il *principio della riserva di legge* si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria. La *riserva di legge* ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento. Tanto brevemente rammentato, al fine di sottolineare che la prescrizione, quale diritto soggettivo previsto nella più importante Legge dello Stato, il Codice Civile, non può essere in alcun modo limitato da altre fonti del diritto salvo una legge dello Stato, alla stessa stregua dell'istituto giuridico della custodia che, come noto al Responsabile del Settore Legale alla quale la presente è indirizzata, cristallizza diritti ed obblighi tra le parti. Al più, come richiesto dal **Sig. CAPUTO** nella mia precedente nota, i diritti nascenti dalle disposizioni di legge richiamate, possono formare oggetto di comune volontà ai fini transattivi, naturalmente con reciproche concessioni delle parti, ma non possono essere negati per un atto d'imperio che non sia quello del legislatore. Per altro, debbo comunque sottolineare che codesto Ente non è assolutamente estraneo al rapporto di custodia, giacché tale rapporto, con più atti e fatti posti in essere dall'Istituto, ha nel passato riconosciuto piena e legittima titolarità agli assegnatari (all'uopo, si vedano per esempio le varie autorizzazioni rilasciate per la esecuzione di lavori, e da ultima, quella a firma dell'attuale Direttore Generale del 08\11\2006).

In ordine poi alla presunta richiesta del mio assistito di voler modificare quanto prescritto dalla Legge Regionale, appare di palmare evidenza che una tale prerogativa è lungi dall'essere nemmeno sfiorata dal medesimo (Vd. penultimo capoverso della mia precedente nota già citata alla pag.3). Che codesto Ente debba attenersi alle prescrizioni di legge, è fatto incontestabile, pur tuttavia, nella applicazione rigorosa delle disposizioni in materia, non può non tenersi da conto né i diritti degli assegnatari, né soprattutto le mancanze di chi avrebbe dovuto provvedervi (rammento che sono trascorsi oltre 20 anni senza alcuna attività da parte dei destinatari della presente). Ad ogni buon conto, nella formale legittimità di quanto previsto dalla Legge Regionale in oggetto, il fatto stesso che la stessa non preveda o meglio non comprima altri diritti pur previsti e tutelati dall'ordinamento giuridico, è senza dubbio indice di piena legittimità del mio assistito a far vale tali diritti, contrariamente a quanto asserito nella nota in riscontro, ove si vorrebbe ipotizzare che, lì dove una norma generale non preveda ... *altro*.... altro non si debba fare (sic!). Anzi, a maggior ragione, in ossequio di un silenzio legislativo della Regione (in ordine alla data da cui far partire la morosità pregressa ed in riferimento alla intervenuta prescrizione del diritto che non può

“resuscitare”), nulla osta affinché la disposizione venga eseguita *secundum lege*, poiché se la ratio dell’art. 60 L.R. Puglia n.1 del 12\01\2005 fosse stata quella di non consentire al cittadino di vantare diritti previsti dall’ordinamento giuridico, o comunque avesse voluto derogare esplicitamente alle norme di legge vigenti, certamente avrebbe dovuto prevedere tale atipica ipotesi ed esplicitarla in modo chiaro: in mancanza, è evidente che la norma deve essere applicata in armonia con la legge vigente, e dunque a far data di cinque anni addietro (per altro, anche lì dove avesse voluto far resuscitare un diritto prescritto, in ossequio a quanto dedotto innanzi sulla riserva di legge, la Regione non avrebbe mai potuto legiferare in tal senso).

Priva di pregio giuridico, ancorché di logicità consequenziale, si appalesa il periodo di cui al secondo capoverso della nota in riscontro, nella parte in cui mal si comprende la evidenziata cronologia della disposizione normativa ed ancor più la specialità del carattere. In argomento, mi sembra di aver già sufficientemente argomentato con oggettiva motivazione giuridica e, salvo relazione preparatoria alla legge, non mi pare correttamente formulata una interpretazione normativa che esula dal mero principio *in claris non fit interpretatio*, benché in realtà non si comprenda neanche l’asserzione oggetto di riscontro che ritengo irrilevante nel caso che ci occupa. Infine, anche per quanto attiene il termine breve di rateizzazione, lungi dal pretendere una modifica della disposizione, in questo caso, effettivamente, si manifestava semplicemente una mera opportunità, e tanto sulla base sia delle oggettive circostanze caratterizzanti i soggetti di cui trattasi, sia in ossequio ad una normativa dello stato (legge – quadro) in materia di edilizia residenziale pubblica che prevede un termine minimo di rateizzazione nel caso di morosità di 5 anni ed uno massimo di 10 anni.

A tale ultimo proposito, la legge cui mi riferisco e di cui avevo citato l’art.19 nella mia precedente nota, è chiaramente il **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972 n.1035**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.58 del 3 marzo, in vigore. Proprio in ossequio alle disposizioni di legge in materia, la presente viene anche indirizzata all’organo di controllo contabile dell’Ente, poiché, se è vero che lo IACP si ritiene creditore delle somme richieste nella parte pari al 30%, è anche vero che tali somme devono necessariamente risultare nei bilanci dell’Ente stesso, alla singola voce specifica, e dunque risultare nelle scritture contabili. E d’altronde, la stessa disciplina richiamata prevede che annualmente sia espletata specifica attività finanziaria contabile sia per quanto riguarda eventuali conguagli sia per le morosità, sia finanche per la revisione dei canoni. Orbene, secondo quanto esposto, siccome il credito (presunto) dovrebbe essere meglio individuato nei relativi bilanci, il Sig. **CAPUTO Vincenzo**, mio tramite, fa esplicita richiesta di consultare i bilanci dello IACP a partire dall’anno 1987 sino ad oggi, nella parte in cui risulta portatore di interesse, anche tramite proprio consulente di fiducia, e se del caso ai sensi e per gli effetti della L.241\90 che si invoca.

Per quanto poi attiene alla affermazione nella nota in riscontro al primo capoverso della seconda pagina ed afferente al fatto che la richiesta di regolarizzazione è stata prodotta dal Sig. **CAPUTO Vincenzo** quale legittimo assegnatario, vanno, anche in questo caso doverosamente e necessariamente, chiariti due fondamentali aspetti: 1) innanzi tutto, la predisposizione della richiesta è stata materialmente compilata dall’Ente in ogni sua parte, ivi comprese le citazioni di legge, mancando tuttavia di esplicitare cosa effettivamente la legge dicesse sul punto e, dunque, mancando il presupposto della legale conoscenza (oltre che alla trasparenza amministrativa); 2) in secondo luogo, il mio assistito non contesta la volontà di

regolarizzare la sua posizione, bensì la quantificazione delle somme richieste aggiungendo la volontà di far valere diritti acquisiti nel frattempo ed imputando comunque la assenza ultraventennale di un atto simile direttamente allo IACP o al Comune di riferimento.

Sul secondo capoverso della nota in riscontro attinente le modalità di calcolo, mi pare di essermi espresso sufficientemente anche con l'interrogazione dell'Organo di controllo contabile che vorrà dunque fornire gli opportuni chiarimenti, tuttavia, si rileva anche che non compete a questa difesa l'onere di prendere visione di tabulati giacché, con la precedente nota e facendo riferimento alla Legge DPR del 30\12\1972 n.1035, il **CAPUTO** ha contestato specifiche voci ed ha richiesto non tanto il computo matematico, quanto i criteri di applicazione dello stesso. E' evidente che lo IACP dovrà dar contezza scritta della metodologia adottata e prendere posizione in riferimento a quanto contestato sia nella precedente nota (Vd. pag.2 ai n.1, 2 e 3 riferiti alle quote) che in quella odierna (Vd. previsione in bilancio delle somme a credito).

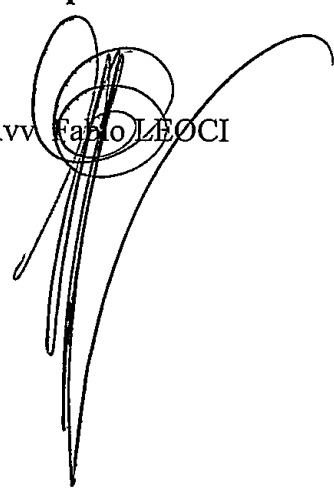
Ciò meglio chiarito, senza che le presenti deduzioni vogliano essere necessariamente incontestabili, mi pare di aver comunque precisato la posizione del Sig. **CAPUTO Vincenzo**, rispetto al quale sussistono legittime richieste che richiedono quanto meno una più approfondita analisi sia di fattibilità che in termini meramente di diritto e per la quale, si rinnova nuovamente l'invito ad una concertazione per la risoluzione del caso con tutte le parti meglio identificate in indirizzo.

Restiamo pronti alla sottoscrizione del contratto, come d'altra parte manifestato con la precedente lettera ed avallato dal pagamento dei bollettini postali aventi causale la cauzione per il contratto, salvo conguaglio, purché venga correttamente individuata la somma eventualmente accertata a debito del mio assistito in ossequio a quanto sin qui dedotto.

In ultimo, attesa la minacciata azione di cui all'art.22 della L.R. 54\84, **si invita ed al contempo diffida** lo IACP dal non intraprendere azioni che possano essere considerate, alla luce delle argomentazioni svolte, del tutto temerarie e fuori luogo, poiché tutti gli assegnatari che trovansi nella medesima situazione, mio tramite, saranno costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti, anche quella deputata all'accertamento di condotte rilevanti per altri rami del diritto, il tutto con enorme aggravio per l'erario pubblico.

Distinti saluti.

Avv. Fabio LEOCI



sul
C/C n. 203729

di Euro 244,42

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010753668/0
CAPUTO VINCENZO
VIALE GRECIA 20 H9
72100 - BRINDISI

Deposito Cauzionale 2008

87/169 05 21-01-10 #1
0029 €*244,42*
VCY 0755 €*1,10*
P 0010

Scadenza: 10-05-2008

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

~~CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di versamento BancoPosta~~sul
C/C n. 203729

di Euro 122,21

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010753668/0
CAPUTO VINCENZO
VIALE GRECIA 20 H9
72100 - BRINDISI

Canone Locazione Maggio/2008

87/169 05 21-01-10 #1
0030 €*122,21*
VCY 0756 €*1,10*
P 0011

Scadenza: 10-05-2008

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Società per Azioni, Sede Legale in Cosenza, Italia, I.T. Capitale sociale interamente versato euro 1.468.208.505,92

6101 BRINDISI

14/12/09

pagherà a vista per questo assegno circolare

euro

SESSANTASETTE/00

I.A.C.F. DI BRINDISI

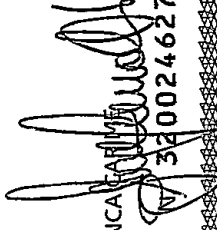
euro

all'ordine

NON TRASFERIBILE

SPESA CANCELLAZIONE ROTTURA CANCELLAZIONE

BANCA CARME



3200246275-05

ABI 03067.6 CAB 11249.0

CENTINAIA

MIGLIAIA

0123456789

13200246275-05 3067412490

UBI Banca Carime

67 00

Società per Azioni, Sede Legale in Cosenza, Italia, I.T. Capitale sociale interamente versato euro 1.468.208.505,92

6101 BRINDISI

14/12/09

pagherà a vista per questo assegno circolare

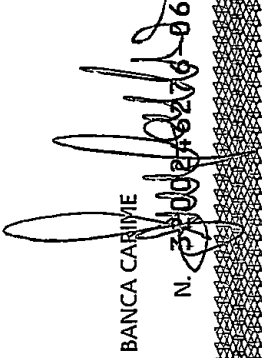
euro

euro *OTTANTASETTE/72*

I.A.C.F. DI BRINDISI

all'ordine

NON TRASFERIBILE



BANCA CARME

N. 3200246275-05

ABI 03067.6 CAB 11249.0

CENTINAIA

MIGLIAIA

0123456789

13200246275-05 3067412490

UBI Banca Carime

67 72

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 1600

li, 04 FEB. 2010

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

- **Assegno n. 3200246275-05-** non trasferibile – **UBI-Banca Carime-** di € **67,00**(sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **CAPUTO VINCENZO – Viale Grecia n. 20/H/9 – BRINDISI.**

Assegno n. 3200246276-06- non trasferibile - **UBI-Banca Carime -** di € **87,72**(ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009 - Sig. **CAPUTO VINCENZO – Viale Grecia n. 20/H/9 – BRINDISI.**

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)



Sede di BRINDISI
PIAZZA DELLA VITTORIA, 1
72100 BRINDISI BR
001 10072396

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 2 gennaio 2009

Titolare CAPUTO VINCENZO
Nato il 3 maggio 1950
C.F. CPT VCN 50E03 B180 I

Nelle pagine seguenti troverà tutte le informazioni sulla seguente pensione per l'anno 2009:

VO n. 10072396 Sede di BRINDISI

In particolare potrà leggere:

Gli importi mensili e la tredicesima, se dovuta, comprensivi dell'adeguamento al costo della vita.

Il dettaglio della tassazione applicata alla sua pensione.

Il modello CUD 2009 da utilizzare per la dichiarazione fiscale dei redditi 2008 le sarà inviato successivamente.

Il pagamento è arrotondato per eccesso e l'arrotondamento è recuperato sulla rata successiva. Se gli importi cambieranno nel corso dell'anno, sarà nostra cura inviarle una nuova comunicazione con tutte le informazioni necessarie.

Le ricordiamo che è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che possa incidere sul diritto o sul calcolo della pensione. L'omessa o incompleta indicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

La invitiamo, inoltre, a conservare questo documento che le potrà essere utile per controllare eventuali variazioni della sua pensione.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2009

PENSIONE DI ANZIANITA'

Categoria VO n.10072396

Decorrenza ottobre 2008

IMPORTI MENSILI	Da gennaio	Da dicembre	Tredicesima
Pensione lorda	2.054,13	2.054,13	2.054,13
Contributo ex-ONPI	0,01	0,01	0,01
Trattenuta IRPEF	325,20	325,20	554,64
Addizionale reg.le IRPEF	5,28		
PENSIONE AL NETTO			
DELLE TRATTENUTE	euro 1.723,64	1.728,92	1.499,48
(pari a lire	3.337.432	3.347.655	2.903.398)

AUMENTI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEFINITIVA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2008

La informiamo che la perequazione automatica per l' anno 2008, applicata con l'aliquota previsionale dell'1,6%, è stata accertata nella misura definitiva del 1,7%.

La differenza, tra la perequazione automatica provvisoria e quella definitiva per l'anno 2008, costituisce il cosiddetto conguaglio pensione da rinnovo che le sarà pagato, se dovuto, con la prima rata di pensione, nell'anno 2009. Il conguaglio è relativo all'intero anno 2008.

Le differenze sono state così calcolate:

- nella misura del 100% (pari al 1,70%) per la parte di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a euro 2.180,70);
- nella misura del 75% (pari al 1,275%) per la parte di pensione compresa tra 5 e 8 volte il trattamento minimo (oltre euro 2.180,70 e fino a euro 3.489,12);
- oltre 8 volte il trattamento minimo, l'aumento è attribuito fino a concorrenza dello stesso limite incrementato della quota di rivalutazione automatica (oltre euro 3.489,12 e fino a euro 3.542,87);
- nessun aumento per la pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo incrementato dell'aumento massimo attribuibile (oltre euro 3.542,87).

AUMENTI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA PREVISIONALE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2009

Per l'anno 2009, l'aumento per l'adeguamento al costo della vita è pari al 3,30%. Tale aumento è stato così applicato:

- nella misura del 100% (pari al 3,30%) per la parte di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a euro 2.217,80);
- nella misura del 75% (pari al 2,475%) per la parte di pensione oltre 5 volte il trattamento minimo (oltre euro 2.217,80).

INFORMAZIONI FISCALI

ADDIZIONALI ALL'IRPEF TRATTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2009

Sull'importo dell'imponibile IRPEF relativo all'anno 2008 viene operata:
- la ritenuta per l'addizionale regionale prevista dalla Regione Puglia

L'importo delle addizionali regionale e comunale dovute per l'anno 2008 viene ripartito in 11 rate e trattenuto su ognuna delle mensilità poste in pagamento da gennaio a novembre dell'anno 2009.

Le addizionali sono certificate nel modello CUD 2009.

DETRAZIONI D'IMPOSTA RICONOSCIUTE

Sulle ritenute IRPEF, calcolate sugli scaglioni e aliquote di legge, sono applicate le detrazioni d'imposta da lei richieste:

Detrazione per redditi di pensione

Detrazione per il coniuge a carico

Detrazione in misura intera per n. 1 figli di età superiore ai tre anni

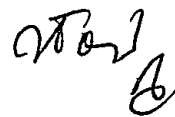
IMPORTO TOTALE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE euro 887,76.

IMPORTO TOTALE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA euro 1.265,16.

Parte riservata all'Istituto

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI



Prot. N. 5667 Data

12 GIU. 2009

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984 e s.m.i. – Trasmissione dati per accertamento e determinazione canone di locazione.

La sottoscritto/a : (cognome) CAPOTO (nome) VINCENZO

Nato/a a BRINDISI () il 03/05/50

Residente in BRINDISI via LE PRECIA n. 20 scala H int. 9

C.A.P. 72100 Telefono 0831 573944 Codice Fiscale EPTVCE50E0391801

al fine dell'aggiornamento della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Puglia n. 54 e s.m.i.;
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

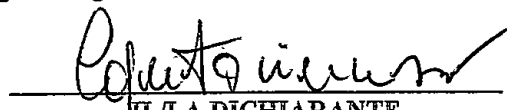
DICHARA

sotto la propria responsabilità, che

- 1) La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- 2) L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto neppure, parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla Legge Regione Puglia n. 54/1984 e s.m.i..

Data 16/06/2009

Da compilare in stampatello


IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato

PARTERISERVATAALL'UFFICIO

...e parti a ϵ_0 (ZERO).

sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ rilasciata il _____ da _____

• IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

solitoscritto

...invece per vicenda contestualmente fotocopia del documento di

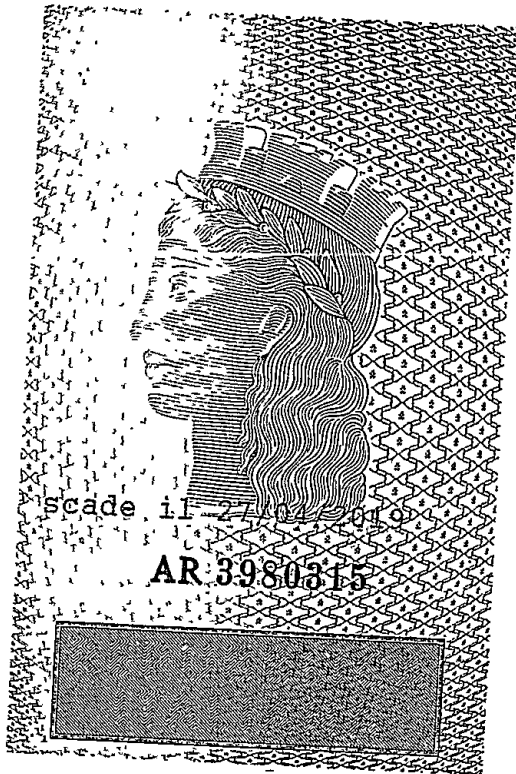
3. La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione

IL FUNZIONARIO

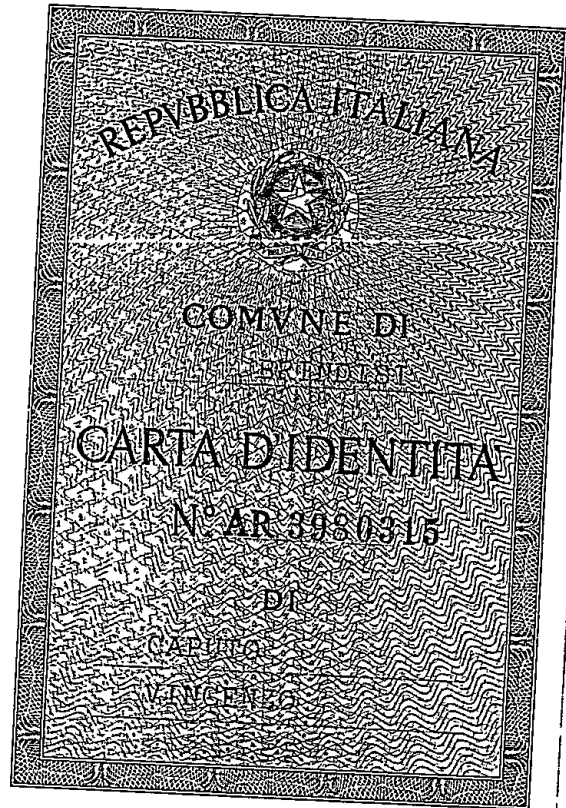
Cognome CAPUTO
 Nome VINCENZO
 nato il 03/05/1950
 (atto n. 577 P. I S. A)
 a BRINDISI
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza BRINDISI
 Via VIALE GRECIA 20
 Stato civile SEPARATO
 Professione OPERARIO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura mt. 1.78
 Capelli BRIZZOLATI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari


 Firma del titolare Vincenzo Caputo
 BRINDISI, 28/04/2009
 INCARICATO SINDACATO
 Stato Civile Anagrafe e dogana
 (Partito Erato)


 REP. II



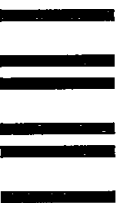
I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX W4423) - St. [3] Ed. 07/05



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a



Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

17332508766 3

Numero **BRINDISI**

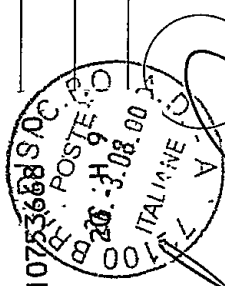
Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Località _____

111010753688 S/O
CAPUTO VINCENZO
VIALE GRECIA
72100 BRINDISI



Pre Carlo 26/03/08

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione _____

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- ☐ Inviati multipli a un unico destinatario
- ☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (ex 10422) - St. [3] Ed. 07/05



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a



CAN

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

133325384913

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

BRINDISI

Destinatario

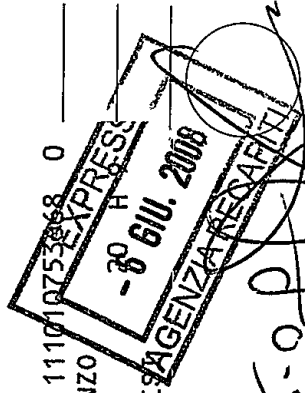
111010753848 0

Via

CAPUTO VINCENZO
VIALE GRECIA
72100 BRINDISI

C.A.P.

Località



Autobianchi 06-06-08

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:



• invii multipli a un unico destinatario

• sottoscrizione rifiutata

240-102-105

Posteitaliane

Aviso di ricevimento

EP 0683/EP 0605 - Mod. 23 LP - MOD. 01304 (ex 114022) - St. [3] Ed. 0705



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a



CAPI 50 VINCENZO

Aviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

13227082467

Numero

BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

STUDIO LEGALE LEOCI
VIA P.ROMANO 13
72100 BRINDISI

Via _____

C.A.P. _____

Roberto Murolo 09.07.2008

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

- 9 LUG 2008

AGENZIA

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 JP - MOD. 01304 (ex 164222) - St. [4] Ed. 0705

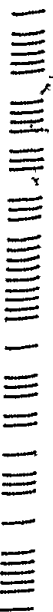
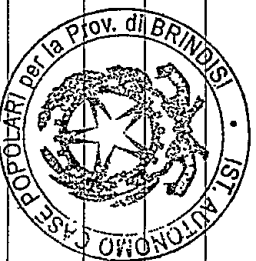


A. R.

postaprioritaria

Da restituire a _____

--	--	--	--	--



244

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

18813122922

Numero



BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

111010753668

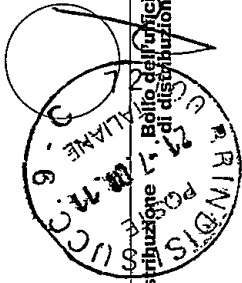
CAPUTO VINCENTO

VIALE GRECIA 20 / H / 9

72100 BRINDISI

C.A.P. _____ Località _____

Caputo Vincenzo



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:



• Invi multipli a un unico destinatario

• Sottoscrizione rifiutata

22/7/2009

es

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

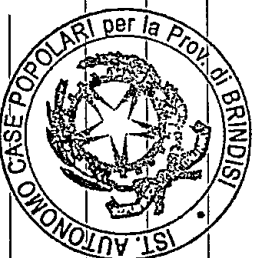
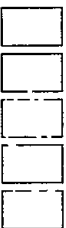
EP 0683EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 1140223) - SL 141 Ed. 0705



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a _____



BRINDISI

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

128131272908

Numero

BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di

Destinatario _____

111010753668

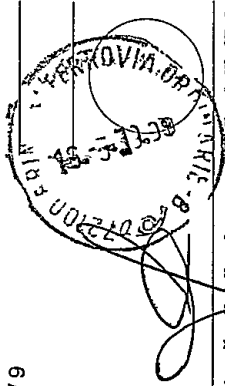
CAPUTO VINCENTO

VIALE GRECIA 20 / H / 9

72100 BRINDISI

Via _____

C.A.P. _____ Località _____



Pino Caputo 16/05/09

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata